

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 24/07/2023	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2023
N. 14	

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di luglio, alle ore 20,45 e segg., nella sala delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale.

Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	assente
Motta Emanuele	X	
Bruno Rosetta	X	
Di Bella Roberto	X	
Longo Beatrice	X	
Corsaro Andrea	X	
Motta Rosy Valeria		X
Di Caro Salvatore	X	
Laudani Francesca	X	
Salamone Giuliana		X
Signorelli Antonino	X	
Caliò Davide	X	
Pappalardo Emilio	X	
TOTALI	10	02

Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il signor Roberto Di Bella, nella qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella.

E' presente il Sindaco Salvatore Chisari e il Resp. Area Finanziaria G. Gemmellaro La seduta è pubblica.

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 17 DEL 18/07/2023

OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2023.-

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 è stata introdotta l'Imposta Municipale propria (I.M.U.), in tutti i Comuni del territorio nazionale, in sostituzione dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);
- la disciplina del suddetto tributo, contenuta anche nell'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, è stata poi innovata dalle leggi di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n° 228), 2014 (27 dicembre 2013, n. 147);
- con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (comma 738);
- la nuova IMU riunisce in un'unica imposta sia la vecchia IMU sia la TASI ed è disciplinata dai commi da 739 a 783 della suddetta Legge di Bilancio 2020, che fissano l'aliquota base all'8,6 per mille (aumentabile fino al 10,6 per mille), mantengono inalterate le esenzioni per la prima abitazione (a meno che non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), stabiliscono il pagamento in due rate annuali con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre;
- l'IMU, che continuerà ad applicarsi su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, va calcolata rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
- 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi);
- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in commercio al 1° gennaio 2023;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore si ottiene applicando al reddito dominicali la rivalutazione del 25% e moltiplicandolo per 135;

PRESO ATTO che:

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

- le nuove aliquote IMU sono in per 100, %, le seguenti:

Categoria immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	0,50	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10	0,10
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	0,10	0,25
Terreni agricoli	0,76	1,06
Immobili ad uso produttivo (D): lo 0,76 per cento va allo Stato	0,86	1,06
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86	1,06

- tutte le aliquote possono essere diminuite dai Comuni fino all'azzeramento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la cui diminuzione non può oltrepassare il limite dello 0,76%;
- la base imponibile è ridotta del 50%:
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- sono confermate le esenzioni previste per la vecchia IMU con l'eccezione di quelle per fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTA la Legge di Bilancio dello Stato 27 dicembre 2019, n. 160, in merito anche ai criteri per l'individuazione dei contribuenti tenuti al pagamento delle singole tariffe;

VISTO altresì l'art. 1, commi 10 e 13, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), riguardanti le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, e di disciplina del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 30 maggio 2022, con la quale erano state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) nell'anno 2022, riconfermate, in assenza di ulteriore deliberazione, anche per l'anno 2023;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1000:

- a. Abitazione principale (non ricadente tra le abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze IMU: ESCLUSA;
- b. Immobili tipologie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale IMU: 6,00 % (per mille);
- c. L'unico immobile concesso in comodato d'uso gratuito, che rispetta i requisiti previsti dalla legge n° 208/2015 IMU: 10,00 ‰ (per mille) (applicata sulla base imponibile, così come determinata dal valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art.13 del D.L. n° 201/2011, ridotta in misura pari al 50%)
- d. Altri fabbricati IMU: 10,00 ‰ (per mille)
- e. Aree edificabili IMU: 10,00 % (per mille)
- f. Immobili di tipologia D (escluso D/10) IMU: 10,00 % (per mille) (7,60 % per mille allo Stato 2,40 % per mille al Comune)
- g. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione <u>e non siano in ogni caso locati</u> IMU: ESENTI (se locati: 10,00 %) (art. 1 comma 751 della L. 160/2019), a decorrere 1/1/2022
- h. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (utilizzati dal proprietario) è pari IMU: 1,00 % (per mille)
- i. Terreni agricoli: ESENTI (art. 1, comma 758, lettera d, legge 160/2019)

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del 50%:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagrafica mente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione <u>e non siano in ogni caso locati</u>

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

DI DARE ATTO che i versamenti non devono eseguirsi qualora l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00. L'importo minimo va rapportato al singolo soggetto passivo e non si applica nel caso di fabbricati per il quale risulta complessivamente dovuto un importo minimo, se gli immobili sono posseduto pro quota;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, in base ai quali il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il bilancio finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 28 novembre 2022;

VISTO il compilando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;

VISTO il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di C.C. n10 DEC 20 luglio 2020;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2018;

VISTO il verbale di riunione della 2º Commissione Consiliare permanente, relativo all'oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell'11 dicembre 2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 13 dell'11 febbraio 2019;

VISTO L'Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

• **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1.000:

Abitazione principale (non ricadente tra le abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze IMU: ESCLUSA;

- a. Immobili tipologie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale IMU: 6,00 % (per mille);
- b. L'unico immobile concesso in comodato d'uso gratuito, che rispetta i requisiti previsti dalla legge n° 208/2015 IMU: 10,00 ‰ (per mille) (applicata sulla base imponibile, così come determinata dal valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art.13 del D.L. n° 201/2011, ridotta in misura pari al 50%)
- c. Altri fabbricati IMU: 10,00 ‰ (per mille)
- d. Aree edificabili IMU: 10,00 ‰ (per mille)
- e. Immobili di tipologia D (escluso D/10) IMU: 10,00 ‰ (per mille) (7,6 ‰ (per mille) allo Stato 2,40 ‰ per mille al Comune)
- f. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione <u>e non siano in ogni caso locati</u> IMU: ESENTI (se locati: 10,00 ‰) (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) con decorrenza 1/1/2023,
- g. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (utilizzati dal proprietario) è pari IMU: 1,00 % (per mille)
- h. Terreni agricoli: ESENTI (art. 1, comma 758, lettera d, legge 160/2019)

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del 50%:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagrafica mente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

DI DARE ATTO che le superiori aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni decorrono dal 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO che il termine per il versamento in auto-liquidazione dell'IMU per l'anno **2023**, a mezzo mod. F 24, è fissato al **16 giugno 2023** e al **16 dicembre 2023**;

DI DARE ATTO che i versamenti non devono eseguirsi qualora l'imposta annuale

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00. L'importo minimo va rapportato al singolo soggetto passivo e non si applica nel caso di fabbricati per il quale risulta complessivamente dovuto un importo minimo, se gli immobili sono posseduto pro quota;

DI RINVIARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo Tributo, alle disposizioni contenute negli articoli 739-783 della Legge di Bilancio dello Stato (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, alle norme del Regolamento IMU, approvato con deliberazione di C.C. n 10 del 10 luglio 2020;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

DI NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell'area Tributi, D.ssa Gemmellaro Giuseppa;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025.-

IL COMPILATORE

IL SINDACO PROPONENTE

f.to G. Gemmellaro

f.to Salvatore Chisari

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Gemmellaro Giuseppa

PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della superiore proposta di deliberazione.

Ragalna, li 18/07/2023 Il Responsabile dell'Area: f.to G. Gemmellaro

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

VERBALE

Il Presidente del C.C. passa la parola al cons. A. Signorelli -Presidente della 2[^] C.C.P. che ha trattato l'argomento nella riunione del 20/07/2023.

Il Presidente della 2^{C.C.P.} spiega ai presenti che anche in questo caso vengono confermate per il 2023 le stesse aliquote e detrazioni applicate per l'imposta nell'anno 2022, ed anche in questo caso i consiglieri hanno votato favorevolmente all'unanimità.

Sono presenti i pareri positivi del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Revisore dei Conti.

Non essendoci interventi si passa alla votazione

Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:

CONSIGLIERE	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Motta Emanuele	X		X		
Bruno Rosetta	X		X		
Di Bella Roberto	X		X		
Longo Beatrice	X		X		
Corsaro Andrea	X		X		
Motta Rosy Valeria		X			
Di Caro Salvatore	X		X		
Laudani Francesca	X		X		
Salamone Giuliana		X			
Signorelli Antonino	X		X		
Caliò Davide	X		X		
Pappalardo Emilio	X		X		
TOTALI	10	02	10	///////	///////

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

• **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1.000:

Abitazione principale (non ricadente tra le abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze IMU: ESCLUSA;

- i. Immobili tipologie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale IMU: 6,00 ‰ (per mille);
- j. L'unico immobile concesso in comodato d'uso gratuito, che rispetta i requisiti previsti dalla legge n° 208/2015 IMU: 10,00 ‰ (per mille) (applicata sulla base imponibile, così come determinata dal valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art.13 del D.L. n° 201/2011, ridotta in misura pari al 50%)
- k. Altri fabbricati IMU: 10,00 ‰ (per mille)
- I. Aree edificabili IMU: 10,00 % (per mille)
- m. Immobili di tipologia D (escluso D/10) IMU: 10,00 ‰ (per mille) (7,6 ‰ (per mille) allo Stato 2,40 ‰ per mille al Comune)

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

- n. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione <u>e non siano in ogni caso locati</u> IMU: ESENTI (se locati: 10,00 %) (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) con decorrenza 1/1/2023,
- o. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (utilizzati dal proprietario) è pari IMU: 1,00 ‰ (per mille)
- p. Terreni agricoli: ESENTI (art. 1, comma 758, lettera d, legge 160/2019)

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del 50%:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagrafica mente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

DI DARE ATTO che le superiori aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni decorrono dal 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO che il termine per il versamento in auto-liquidazione dell'IMU per l'anno **2023**, a mezzo mod. F 24, è fissato al **16 giugno 2023** e al **16 dicembre 2023**;

DI DARE ATTO che i versamenti non devono eseguirsi qualora l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00. L'importo minimo va rapportato al singolo soggetto passivo e non si applica nel caso di fabbricati per il quale risulta complessivamente dovuto un importo minimo, se gli immobili sono posseduto pro quota;

DI RINVIARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo Tributo, alle disposizioni contenute negli articoli 739-783 della Legge di Bilancio dello Stato (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, alle norme del Regolamento IMU, approvato con deliberazione di C.C. n 10 del 10 luglio 2020;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

DI NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell'area Tributi, D.ssa Gemmellaro Giuseppa;

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

Si passa quindi alla votazione per l'immediata esecutività;

Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:

CONSIGLIERE	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Motta Emanuele	X		X		
Bruno Rosetta	X		X		
Di Bella Roberto	X		X		
Longo Beatrice	X		X		
Corsaro Andrea	X		X		
Motta Rosy Valeria		X			
Di Caro Salvatore	X		X		
Laudani Francesca	X		X		
Salamone Giuliana		X			
Signorelli Antonino	X		X		
Caliò Davide	X		X		
Pappalardo Emilio	X		X		
TOTALI	10	02	10	///////	///////

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025.-

Ragalna, lì 24/07/2023			
IL COMPILATORE f.to A. Nicolosi			
Letto, approvato e sottoscritto.	II. PRESIDENTE	=======================================	

f.to Roberto Di Bella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Rosetta Bruno

f.to L. Torella

COMUNE DI RAGALNA	OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Città Metropolitana di Catania	Municipale proprio "IMU" – Anno 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto ex Legge Regionale 11/2015 il 25/07/2023 ed all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 28/07/2023 successivo alla sua data, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 28/07/2023

IL MESSO COMUNALE f.to Anna Nicolosi

> IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Loredana Torella

Per copia conforme ad uso amministrativo. Ragalna, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO